Le regole e il caso

Il Codice civile

In base all'articolo 337-sexies del Codice civile, «il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli». In applicazione di questa disposizione, la giurisprudenza ha affermato a più riprese che va tutelato l'interesse dei figli a continuare a vivere nella casa familiare. Di norma, la casa

viene quindi assegnata al coniuge presso cui è disposto il collocamento prevalente dei figli minori

La vicenda

Nel caso esaminato dal Tribunale di Perugia, è stata individuata una soluzione diversa per dare stabilità a una situazione familiare segnata dalla grave malattia del padre

Casa al padre malato: non rileva che i figli vivano con la madre

Separazioni

Per il giudice la decisione non trascura di valutare l'interesse dei minori

Antonino Porracciolo

La casa familiare può essere assegnata, al momento della separazione, al coniuge affetto da grave patologia, anche se il collocamento dei figli minori è disposto presso l'altro coniuge. Lo ha stabilito il Tribunale di Perugia (giudice Ilenia Miccichè) in un'ordinanza del 22 marzo scorso.

La decisione è stata presa, in base all'articolo 473-bis.22 del Codice di procedura civile, all'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi, dopo che il tentativo di conciliazione non aveva avuto esito positivo. Il giudice ha innanzitutto ritenuto esistenti le condizioni per disporre, come richiesto dalle parti, l'affidamento condiviso dei figli minori; quindi, è passato a esaminare la questione dell'assegnazione della casa familiare, sulla quale i coniugi non avevano raggiunto un accordo.

Sul punto, il Tribunale osserva che nell'abitazione aveva continuato a vivere il marito dopo il trasferimento della moglie, insieme ai figli, presso la casa dei propri genitori; quindi, rileva che l'uomo è affetto da gravissima malattia, per la quale si sottopone a ripetuti cicli di chemioterapia. Dunque – si legge nell'ordinanza –, uno spostamento non solo potrebbe pregiudicarne la



Condizioni di vita serene per il genitore consentiranno ai figli di essere meno esposti alla sua sofferenza serenità, ma gli imporrebbe la ricerca di un alloggio adatto alle sue necessità, cioè un'abitazione con spazi adeguati per i figli e posta al piano terra, per consentire ad automobili e ambulanze di parcheggiare nelle immediate vicinanze.

Il giudice si affretta a chiarire che la decisione «non trascura affatto di considerare l'interesse» dei minori: infatti, «condizioni di vita quanto più possibile serene e stabili per il padre sono le uniche che consentiranno ai figli di essere esposti il meno possibile alla sofferenza inevitabilmente connessa alla malattia del genitore e di condividere con lui momenti di vita "normale"». Qualunque altra soluzione rischierebbe di compromettere le già difficili condizioni di vita e di salute dell'uomo, il che pregiudicherebbe «inevitabilmente anche l'andamento del rapporto con i minori».

Peraltro, i genitori del marito avevano messo a disposizione della nuora e dei nipoti un'altra abitazione nello stesso centro per consentire ai minori di continuare a vivere nella località dove frequentano le scuole e hanno i loro interessi. E il giudice auspica che le parti, «anche supportate dai rispettivi legali, coltivino in autonomia questa possibilità, che avrebbe per i bambini evidenti vantaggi».

Proprio lo stato di salute dell'uomo - di cui il tribunale non mette in dubbio «certa adeguatezza e capacità genitoriale» - giustifica il prevalente collocamento dei figli presso la madre, non potendo l'uomo «attendere in modo sempre costante e puntuale alle loro molteplici esigenze di cura e accudimento». Padre e figli potranno stare insieme a settimane alterne dal venerdì alla domenica e alcuni giorni infrasettimanali; ma sono possibili altri accordi tra i genitori, i quali, «in regime di affidamento condiviso, possono sempre decidere in autonomia le migliori modalità di gestione coordinata dei figli».